

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ALECRIM ODV"

Il giorno 20 del mese di Dicembre dell'anno 2020 (duemilaventi) alle ore 16:00 sulla piattaforma telematica Zoom ,si è riunita l'Assemblea degli associati della Associazione "ALECRIM ODV", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifica del termine di chiusura dell'esercizio sociale al 30 settembre.
- adozione nuovo testo di Statuto, ex D. Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza il Presidente Paolo Crespi , il quale constata e fa constatare che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto
- sono presenti n 42 Associati, sui 67 aventi diritto;
- oltre a sé, sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: Pietro Cesana, Daniele Gnocchi, Fabio Spadea, Marco Puricelli, Guido Zancaner , Claudio Martignoni ;

precisa, quindi che

- l'odierna assemblea si svolge nella forma di "teleconferenza", per il perdurare dello Stato di emergenza per la diffusione dell'epidemia da Coronavirus;
- l'odierna assemblea deve intendersi convocata in forma straordinaria, per quanto di seguito precisato;

dichiara – quindi – l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario Fabio Spadea che accetta e redige il presente verbale

Modifica del termine di chiusura dell'esercizio sociale al 30 settembre

Il Presidente illustra i motivi per i quali si rende opportuno spostare il termine di chiusura dell'esercizio sociale al 30 settembre di ogni anno.

Tale modifica sarà recepita all'interno del nuovo statuto da adottare ai sensi del D. Lgs. 117/2017, di cui al successivo punto all'ordine del giorno

Considerato che, alla data attuale, l'adozione di tale modifica, porterebbe ad un esercizio di 18 mesi, il che potrebbe portare ad eventuali problemi sotto il profilo della trasparenza amministrativa e della rappresentazione contabile delle attività, suggerisce altresì di deliberare esplicitamente che l'esercizio in corso si chiuda al 31 marzo 2021, determinando il primo esercizio per l'applicazione del nuovo termine statutario il periodo 01 aprile 2021 – 30 settembre 2021.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità



delibera

- di spostare il termine di chiusura dell'esercizio al 30 settembre di ogni anno;
- di recepire tale modifica nella formulazione del nuovo statuto da adottarsi ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017;
- che il primo esercizio per l'applicazione della modifica statutaria sia determinato nel periodo 01 aprile 2021 – 30 settembre 2021, con approvazione del bilancio al 31 marzo 2021, per il periodo 01 aprile 2020 – 31 marzo 2021 per evitare un esercizio della durata di 18 mesi.

Adozione nuovo testo di Statuto, ex D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente, quindi, illustra agli intervenuti la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo statuto, conforme alle modifiche normative di cui al D. Lgs. 117/2017.

Precisa che

- alla luce della Riforma del Terzo Settore, l'associazione ALECRIM ODV ha i requisiti e le caratteristiche per mantenere la propria natura di Organizzazione di Volontariato richiedendo l'iscrizione all'apposita sezione del RUNTS;
- si rende necessario procedere alle modifiche statutarie al fine di poter richiedere la suindicata iscrizione al RUNTS;
- stante la formulazione dello Statuto vigente, si ritiene di adottare un nuovo testo di Statuto, introducendo modifiche eccedenti le previsioni di cui all'articolo 101, comma 2 del D.Lgs 117/2017, con ricorso – pertanto – all'assemblea straordinaria.

Pone quindi in approvazione il nuovo testo di Statuto.

Dopo ampia discussione in merito, l'Assemblea, all'unanimità

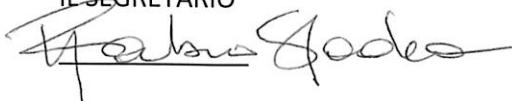
delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, come presentato dal Presidente ed allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Presidente di compiere tutte le formalità inerenti e conseguenti;
- di dare atto che fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'odierna riunione alle ore 17,0

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



STATUTO

1) È costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione denominata: **ALECRIM ODV** con sede in BUSTO ARSIZIO.

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2) L'Associazione esercita - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale- in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, Comma 1, lettera a) del D. Lgs 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà in concreto:

- a) Dare vita ad occasioni di condivisione dei bisogni dei portatori di handicap fisico e psichico e delle loro famiglie , organizzare iniziative di accompagnamento, di convivenza e di integrazione, istituzione di borse di studio, corsi di avviamento al lavoro, ecc.;
- b) Promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti seminari e ricerche sul tema della disabilità;
- c) Patrocinare e sostenere iniziative di altri enti compatibili col proprio scopo sociale;
- d) Fare comunque tutto quanto riterrà utile per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.

L'Attività sarà svolta, ai sensi dell'articolo 32 e seg. Del D. Lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati volontari.

L'Associazione potrà svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 e dell'art. 33 Comma 2 del D. Lgs 117/2017.

La loro individuazione è operata da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

3) Sono Associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Tutti coloro che intendano aderire all'Associazione, devono presentare domanda al Consiglio Direttivo che delibera in merito all'ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Pf



L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

4) Gli Associati dell'organizzazione hanno

il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, documentate e preventivamente concordate, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

6) La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

7) Chiunque cessi, per qualsiasi motivo, di essere associato, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente

9) L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ordinari di cui al punto 3) e delibera sugli argomenti di propria competenza, ai sensi dell'Articolo 25 del D. Lgs. 117/2017 e del presente statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria con deliberazione del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per discutere ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo, ovvero in via straordinaria ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Associati ordinari. La convocazione è fatta mediante avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni Associato ordinario



ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta. È ammesso un massimo di tre deleghe per ogni Associato.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi degli Associati e deliberano validamente a maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentati; in seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentanti.

Per le nomine alle cariche sociali basta la maggioranza relativa dei presenti e dei rappresentanti. È invece richiesto il voto favorevole di più della metà degli Associati (sia in prima che in eventuale seconda convocazione), per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione e per deliberare sulla devoluzione del patrimonio. L'assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli Associati.

10) Il Comitato Direttivo è composto da sette rappresentanti eletti fra gli Associati ordinari; ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare poteri e firma ad uno o più membri. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili; stabiliscono di anno in anno l'importo delle quote associative ed hanno facoltà di emettere un regolamento per le attività dell'Associazione. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente, cui spetta:

- a) la rappresentanza dell'Associazione;
- b) la convocazione del Comitato e dell'assemblea;
- c) la direzione amministrativa dell'Associazione.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione verrà redatto verbale a cura di un segretario scelto dal Comitato nel proprio seno.

Le votazioni saranno segrete se concernenti persone.

11) L'Organo di Controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017; può essere nominato anche un Organo di Controllo monocratico. L'Organo di Revisione Contabile è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

12) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale può darsi luogo unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

13) L'esercizio finanziario chiuderà al 30 settembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dell'esercizio, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017.

Il Bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ricorrendone i presupposti, il Bilancio potrà essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Bilancio dovrà contenere documentazione del carattere secondario e strumentale di eventuali attività svolte di cui all'articolo 6 D. Lgs. 117/2017.

Entro tale termine dovrà essere approvato il Bilancio Sociale, nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

14) Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

15) L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

16) L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

17) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.

